



COMUNE DI ARADEO

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 16-07-2020

OGGETTO:	BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017. PRESA D'ATTO DELL'IRRILEVANZA DEI BILANCI DI TUTTE LE COMPONENTI DEL GRUPPO. NON NECESSITA DI CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO -INTEGRAZIONE DICHIARAZIONE DELIBERA APPROVAZIONE RENDICONTO 2018- C.C. N. 17/2019- PRINCIPIO APPLICATO - ALLEGATO 4.4 AL D.LGS. 118/2011 e s.m.i.
-----------------	--

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di luglio alle ore 18:40, in Aradeo nella sala consiliare, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza Pubblica, sessione Ordinaria e in Prima convocazione in conseguenza di determinazione presa dal Presidente, previa la trasmissione degli inviti scritti come da referto agli atti, sotto la Presidenza del Consigliere Ing. Antonio MUSARDO, nelle persone dei consiglieri sigg.:

ARCUTI Luigi	Presente	MUSARDO Antonio	Presente
MAURO Giovanni	Presente	BARROTTA Assunta	Presente
D'ACQUARICA Tania	Presente	CONTE Rocco Antonio	Presente
GUIDO Fernando	Presente	MAIO Pierpaolo	Assente
TRAMACERE Georgia	Presente	STIFANI Emanuela	Assente
QUIDO Clarissa	Presente	PERULLI Raffaele	Presente
PAPADIA Franco	Presente		

Assiste la sottoscritta Dr.ssa Anna TRALDI Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale; Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: Favorevole Li,	IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Favorevole Li,	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

VISTO il Dm 11 agosto 2017 di modifica del principio contabile, che introduce modifiche sia nella definizione dell'area di consolidamento 2017, sia per i parametri di irrilevanza a decorrere, per questi ultimi, dall'esercizio 2018.

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

ATTESO che, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile, gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel Perimetro di consolidamento in caso di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo rispetto a:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 34 del 26/09/2017 con cui è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;
- n. 35 del 29/11/2018 con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio **comunale n. 41 del 13-12-2018** ad oggetto. "Revisione del perimetro di consolidamento del "Gruppo Comune di Aradeo" - Non necessita di

consolidamento del Bilancio al 31.12.2017. Provvedimenti “ pertanto **non tenuta alla redazione del bilancio consolidato.**

Visto Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011) prevede al punto 3.1: «*Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti».*

Considerato che nella deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 30.04.2019 di approvazione del rendiconto 2018 non si è provveduto a dichiarare formalmente che il Comune di Aradeo non procede alla approvazione del bilancio consolidato non avendo *enti o società, controllate o partecipate oggetto di consolidamento* , così come disposto da principio contabile su richiamato;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, provvedere ad integrare la suddetta delibera di approvazione del rendiconto 2018;

RILEVATO che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

RILEVATO che gli organismi, gli enti e le società costituenti il Gruppo amministrazione pubblica di questo Comune presentano una partecipazione **inferiore all'1%** e dei suddetti enti **non ve ne è alcuno** che possa rientrare nel perimetro di consolidamento, riferiti all'esercizio 2017, così come indicato nella seguente tabella:

Bilancio società/enti presenti nel Gap	% partecipazione	Valore	Valore patrimonio netto	Valore	Consolidamento
		attivo totale			
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	0,16%	=====	=====	=====	No (partecipazione<1%) Enti strumentali partecipati
Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino C.U.I.S.	0,68%	==	==	==	No (partecipazione<1%) Enti strumentali partecipati
Società Consortile GAL "Porta a Levante" S.C.A.R.L	0,50%	20.298	20.000	0	No (partecipazione<1%) Società Partecipate
Banca Popolare Pugliese S.c.p.a	0,000019%	=====	=====	=====	No (partecipazione<1%) Società Partecipate

VERIFICATO dunque che, in base ai suddetti principi, così come previsto dalle norme vigenti, tutte le società componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Aradeo” sono escluse dal perimetro di consolidamento;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO del parere del revisore unico dei conti;

UDITI gli interventi dei Consiglieri, riportati in allegato;

Con votazione FAVOREVOLE UNANIME, espressa in forma palese;

D E L I B E R A

DI DARE ATTO di quanto deliberato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 13-12-2018 nel quale si stabiliva che l'Ente non necessita di Consolidamento e pertanto non tenuto alla redazione del bilancio Consolidato al 31.12.2017 a seguito della Revisione del perimetro di consolidamento del “Gruppo Comune di Aradeo”

DI DARE ATTO, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, che le quote di partecipazione di tutti componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Aradeo” risultano inferiori all’1% del capitale della società partecipata e pertanto irrilevanti ai fini della redazione del Bilancio consolidato;

DI INTEGRARE, la Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Rendiconto 2018 n. 17 del 30/04/2019 della seguente dichiarazione, così come disposto dal principio allegato 4/4/ D.Lgs118/2011:

“Il comune di Aradeo per l’anno 2018 non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente.”

Con successiva votazione FAVOREVOLE UNANIME espressa in forma palese, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Seguono le firme.

IL Presidente del Consiglio
F.to Ing. Antonio MUSARDO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Anna TRALDI

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Comunale, li 27-07-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gianni COLAZZO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

[X] è stata pubblicata dal 27-07-2020, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69);

[] è stata trasmessa, con lettera n. in data alla Prefettura art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16-07-2020;

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianni COLAZZO